



**CORTE FEDERALE DI APPELLO**  
**Comunicato Ufficiale n.8 del 22 marzo 2022**

Riunione del 17 Marzo 2022

Presidente:                   Avv. Claudio Cutrera  
Componente                Avv. Giuseppe Bianco  
Componente                Avv. Luisella Savoldi

**CFA 6.21.22 – Reclamo della tesserata PAOLA SCHENA avverso il provvedimento reso dal Tribunale Federale FIPAV con decisione C.U. n. 51 del 22.02.2022.**

**La Corte Federale di Appello**

**OSSERVA**

Con C.U. 51 del 22/02/2022 il Tribunale Federale infliggeva a PAOLA SCHENA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi tre, ritenendola responsabile della violazione degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 10, 10 bis e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 ,19 e 30 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale , per aver omesso di rispondere all’invito a sottoporsi a visita medica ed alla contestuale convocazione per la prima seduta di allenamenti prevista per l’inizio della stagione 2021-2022.

La Schena proponeva, quindi, reclamo innanzi a questa Corte Federale per i seguenti motivi: 1) *“Iniquità ed eccessiva afflittività della sanzione di mesi tre di sospensione”*; 2) *“Omessa valutazione e/o applicazione di circostanze attenuanti*.

All’udienza di discussione tenutasi il 17 Marzo 2022, venivano sentiti sia il Procuratore Federale, che concludeva per la conferma della decisione impugnata sia l’atleta Paola Schena ed il suo difensore, l’Avv. Nicola Napolione, i quali concludevano per l’accoglimento del reclamo.

La Corte Federale di Appello si riservava di decidere.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

La difesa dell’atleta, in sede di reclamo, ha invocato, come primo motivo, l’iniquità e l’eccessività della sanzione irrogata sia in considerazione del fatto che la Schena è stata ritenuta colpevole di uno solo dei due capi di incolpazione contenuti nell’atto di deferimento sia del fatto che il Tribunale avrebbe applicato, a suo dire, una sanzione corrispondente a quella adottata in comportamenti più gravi di quello attuato dalla stessa reclamante.

Tale motivo di impugnazione non merita accoglimento.

Al riguardo è opportuno ricordare che sia le norme federali che quelle del codice



sportivo attribuiscono agli organi di giustizia sportiva un'ampia discrezionalità nella valutazione dei comportamenti illeciti e nell'attribuzione delle relative sanzioni disciplinari, avendo sempre come parametri di riferimento la natura e la gravità dei fatti commessi.

Ogni comportamento disciplinarmente rilevante, dunque, deve essere valutato in se per se, non potendo essere di certo rapportato ad altre fattispecie e/o ad altri contesti fattuali.

Con il secondo motivo di impugnazione la difesa della Schena ha, invece, invocato l'omessa valutazione e/o applicazione di circostanze attenuanti.

Orbene, al riguardo, va sicuramente sottolineato che, come correttamente affermato dal Tribunale Federale, l'essere tesserato con una società sportiva impone all'atleta l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di rispondere alla convocazione del sodalizio e di sottoporsi a visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva, fino a quando il vincolo non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

Nel caso in esame, non sussiste alcun dubbio sul fatto che l'atleta abbia omesso di sottoporsi a visita medica e presentarsi alla prima seduta di allenamenti prevista per l'inizio della stagione 2021-2022.

Tuttavia la Corte Federale ritiene di prendere in considerazione alcune particolari circostanze del caso concreto che dimostrano che, già prima del 10/9/2021, data di invio, da parte della società Apulia, della convocazione per la ripresa degli allenamenti e per la visita medica, l'atleta aveva, in qualche modo, fatto intendere la propria volontà di non partecipare più all'attività sportiva dello stesso sodalizio ASD PALLAVOLO APULIA.

Ciò lo si evince dallo stesso esposto presentato dalla società, dalla messaggistica whatsapp del 21 luglio 2021, intercorsa tra l'atleta ed un dirigente della società Apulia, nonché dalla stessa raccomandata a/r del 18.08.2021, contenente richiesta formale di scioglimento del vincolo.

Per tali ragioni, dunque, la Corte Federale ritiene, nel caso in esame, di ridurre la sanzione irrogata dal Tribunale Federale.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello

in parziale riforma della decisione impugnata, conferma la responsabilità disciplinare della tesserata Schena Paola, riducendo la sanzione della sospensione da ogni attività federale, a carico della stessa, da mesi tre a mesi due.

F.to Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso all'albo il 22 marzo 2022